



Comune di Padova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione consiliare n. 138 del 20 dicembre 2001

Modificato con deliberazioni consiliari:

- n. 69 del 20 maggio 2002
- n. 22 del 6 marzo 2003
- n. 1 del 12 gennaio 2004
- n. 22 del 26 marzo 2007
- n. 30 del 12 aprile 2010
- n. 107 del 20 dicembre 2011

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Istituzione della tariffa.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Presupposto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Soggetti passivi</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o conduzione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Superficie utile</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Determinazione della tariffa</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Determinazione del numero occupanti per utenze domestiche.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 - Determinazione delle classi di attività' delle utenze non domestiche.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 10 - Riduzioni di tariffa</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11 - Particolari situazioni di tariffa</i>	<i>10</i>
<i>Art. 12 - Sostituzione del Comune all'utenza nel pagamento della tariffa.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 13 - Tariffa giornaliera</i>	<i>12</i>
<i>Art. 14 - Cooperazione tra enti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 15 - Esclusioni</i>	<i>13</i>
<i>Art. 16 - Rimborsi.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 17 - Attività' di controllo</i>	<i>14</i>
<i>Art. 18 - Riscossione.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 19 - Sanzioni.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 20 - Norme transitorie e finali.....</i>	<i>16</i>

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in particolare stabilendo modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 03/02/2003 e successive modifiche.¹

Art. 2

Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Padova nella forma di cui all'art. 113, sub e), del TUEL 267/2000 è istituita la Tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e determinata in base alla Tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99. La Tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell'art. 18 dall'Ente gestore. Per Ente gestore si intende il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, in base alla normativa di settore.

Art. 3

Presupposto

1. La Tariffa è dovuta, con le esclusioni di cui all'art. 15, per l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui al comma 2 art. 7 del D.Lgs. 22/97, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Contratto di Servizio tra Comune e Ente Gestore.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la Tariffa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati, purché a distanza non superiore a 250 metri.
3. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

¹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: “ Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in particolare stabilendo modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.”.

4. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.
5. Si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora anche uno solo degli impianti (acqua, gas, energia elettrica) a rete sia attivo, salvo il caso in cui l'utente/contribuente possa dimostrare, con le fatture degli enti preposti ai servizi a rete, che non si sono verificati consumi per un periodo di almeno 6 mesi.^{2/2bis}

Art. 4 **Soggetti passivi**

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali e le aree scoperte, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nella abitazione sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
2. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti (quali sale riunioni o ricreative, alloggio del custode e similari), la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
4. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati anche con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locati a terzi per periodi inferiori all'anno, la Tariffa è dovuta dal proprietario.³

Art. 5 **Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o conduzione**

1. La Tariffa è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e aree scoperte.

² Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003. Il testo previgente era il seguente: "Si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora anche uno solo degli impianti (acqua, gas, energia elettrica) a rete sia attivo."

^{2bis} Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: " Si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora anche uno solo degli impianti (acqua, gas, energia elettrica) a rete sia attivo, salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare, con le fatture degli enti preposti ai servizi a rete, che non si sono verificati consumi per un periodo di almeno 6 mesi."

³ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003. Il testo previgente era il seguente "Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locati a terzi, la Tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all'anno."

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza (occupazione o conduzione).
3. La denuncia di inizio dell'utenza dovrà pervenire all'Ente Gestore entro i 60 giorni successivi alla data di inizio.⁴
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente/contribuente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta.⁵
5. La denuncia deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, risultanti anche da certificati, e tutti gli elementi determinanti la composizione della Tariffa e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale e presentata direttamente presso gli uffici dell'Ente Gestore preposti che rilasceranno ricevuta. La presentazione a mezzo posta può avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno e vale come data di presentazione la data del timbro postale di invio.⁶
6. La Tariffa viene definita sulla base degli elementi contenuti nella denuncia originaria e/o di successiva variazione.⁷
7. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazione della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazione delle destinazioni d'uso del locale ed aree scoperte, o simili), dovranno essere comunicati all'Ente Gestore entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, avranno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla variazione, se la denuncia perviene entro il termine suddetto di 60 gg.
In caso di denuncia pervenuta oltre il suddetto termine, gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:
 - a) Dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;
 - b) Dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la tariffa dovuta. In tal caso si applica anche all'utente/contribuente la sanzione di cui all'art. 19.^{8/8bis/8ter}

⁴ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: “La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire all'Ente Gestore entro i 60 giorni successivi alla data di inizio.”.

⁵ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: “La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta.”.

⁶ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: “La comunicazione deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, risultanti anche da certificati, e tutti gli elementi determinanti la composizione della Tariffa e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale e presentata direttamente presso gli uffici dell'Ente Gestore preposti che rilasceranno ricevuta. La presentazione a mezzo posta può avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno e vale come data di presentazione la data del timbro postale di invio.”.

⁷ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: “La Tariffa viene definita sulla base degli elementi contenuti nella comunicazione originaria e/o di successiva variazione.”.

8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
9. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso della parte di Tariffa riferita al periodo che va dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione.⁹
10. La denuncia di cessazione dell'utenza dovrà pervenire all'Ente Gestore entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione. In caso di denuncia tardiva, si applicano le sanzioni previste all'art.19.¹⁰
11. Gli elementi costituenti definizione di inizio, cessazione e variazioni di utenza che influiscano nella determinazione e applicazione della Tariffa, dovranno essere presentati all'Ente Gestore con le modalità di cui ai commi precedenti.
12. E' fatto obbligo all'amministratore di condominio ed al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa di presentare all'Ente Gestore entro il 30 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio di cui all'art. 4, comma 2, e del centro commerciale integrato.

⁸ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003. Il testo previgente era il seguente "Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazione della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazione delle destinazioni d'uso del locale ed aree scoperte, o simili), dovranno essere comunicati all'Ente Gestore entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, avranno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pervenimento della comunicazione di variazione."

^{/8bis} Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/2004, limitatamente alle lettere a) e b). Il testo previgente delle stesse era il seguente:

- a) Dal primo giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;
- b) Dal giorno dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la tariffa dovuta. In tal caso sarà anche dovuta dall'utente la penalità di cui all'art. 19, comma 3.

^{/8ter} Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: " Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazione della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazione delle destinazioni d'uso del locale ed aree scoperte, o simili), dovranno essere comunicati all'Ente Gestore entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, avranno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla variazione, se la comunicazione perviene entro il termine suddetto di 60 gg.. In caso di comunicazione pervenuta oltre il suddetto termine, gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:

- a) Dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;
- b) Dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la tariffa dovuta. In tal caso sarà anche dovuta dall'utente la penalità di cui all'art. 19, comma 3."

⁹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003. Il testo previgente era il seguente "La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso della parte di Tariffa riferita al periodo che va dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cessazione."

¹⁰ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: " La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà pervenire all'Ente Gestore entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione. In caso di comunicazione tardiva, a titolo di penale non sarà riconosciuto il rimborso sempreché l'obbligo tariffario non sia stato assolto da terzi."

13. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le sanzioni di cui all'art. 19.¹¹

Art. 6 **Superficie utile**

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.
3. La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97
4. Le superfici coperte sono computabili solo qualora abbiano una altezza pari o superiore a metri 1,20. Sono considerate aree coperte oltre a quelle fisicamente coperte da tetto o tettoia, anche i poggioni (o terrazze) interclusi fra muri (su tre lati) e coperti da altri oggetti (sporgenze, poggioni del piano superiore) del fabbricato (comunemente definite logge).
5. Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate alla tariffa nella misura convenzionale di 30mq. per colonnina di distribuzione, anche multipla a prescindere dall'eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento alla tariffa con gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.¹²

Art. 7 **Determinazione della tariffa**

1. I valori della Tariffa sono definiti dal Comune con decorrenza annuale dal 1 gennaio 2002. Per gli anni successivi l'eventuale mancata definizione della Tariffa, comporta l'applicazione della Tariffa dell'anno precedente.
2. Il gettito complessivo annuo della Tariffa deve garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97.
3. La Tariffa di riferimento è costituita di una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e di una quota variabile relativa alla produzione presuntiva di ciascuna singola utenza.
4. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa, nonché i coefficienti di riparto di tali quote sia tra le utenze domestiche, sia tra le utenze non domestiche, sono approvati dal Comune su proposta dell'Ente Gestore, che li determina applicando il metodo e le formule di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile

¹¹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: " Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'art. 19."

¹² Comma introdotto ex novo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/2004.

1999 e successive modifiche ed integrazioni (metodo normalizzato), allegato al presente Regolamento.¹³

5. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9° dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97, rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.

Art. 8

Determinazione del numero occupanti per utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - domestiche residenti
 - domestiche non residenti
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. I soggetti, che pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tariffa, sono domiciliati altrove, non sono computati tra gli occupanti a condizione che tale circostanza possa essere documentata attraverso un'attestazione dell'ente presso il quale è stato stabilito il proprio domicilio (es. servizio militare di leva, lungodegenti, studenti iscritti in collegi). Lo stesso Ente Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dei dati segnalati eventualmente dall'utenza.¹⁴
3. Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi, salvo diversa indicazione, in aumento, dell'utente/contribuente. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente in due (2) unità; analogo criterio viene applicato per le abitazioni degli utenti/contribuente che risiedono o hanno la dimora abituale, per più di sei mesi

¹³ Comma così modificato con emendamento approvato in sede di discussione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0138 del 20/12/2001. Il testo della proposta di deliberazione era il seguente: " I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa, da approvarsi dal Comune, sono determinati dall'Ente Gestore sulla scorta della applicazione dei coefficienti e del metodo di cui al D.P.R. 158/99 (metodo normalizzato)".

¹⁴ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003. Il testo previgente era il seguente "Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Lo stesso Ente Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dei dati segnalati eventualmente dall'utenza."

all'anno, in località fuori dal territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5.^{15/15bis}

Art. 9

Determinazione delle classi di attività' delle utenze non domestiche

1. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, è individuata con apposito provvedimento comunale sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 e tenuto conto della specificità della realtà comunale.
2. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, che potranno essere accertate dall'Ente Gestore.

Art. 10

Riduzioni di tariffa

1. La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.
2. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, la Tariffa è ridotta all'80% se la distanza dal punto più vicino di raccolta supera i 250 metri, restando esclusi nel calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata, secondo quanto previsto dal regolamento tecnico. Tale condizione dovrà essere fatta constatare dall'utenza mediante diffida scritta all'Ente Gestore e comunicata al Comune. Dalla data di ricevimento di tale diffida e ammesso che ne ricorrano i presupposti, avrà decorrenza la riduzione di tariffa anzidetta.

¹⁵ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003. Il testo previgente era il seguente “ Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi, salvo diversa indicazione, in aumento, dell'utente. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente in due (2) unità; analogo criterio viene applicato per le abitazioni degli utenti che risiedono o hanno la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.”.

^{/15bis} Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: “ Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi, salvo diversa indicazione, in aumento, dell'utente. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente in due (2) unità; analogo criterio viene applicato per le abitazioni degli utenti che risiedono o hanno la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5.”.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalla legislazione in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.
4. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, (di danno o pericolo alle persone o all'ambiente) riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente/contribuente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa presentazione all'Ente Gestore della documentazione della spesa sostenuta.¹⁶
5. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività), la Tariffa complessiva (sia quota fissa sia quota variabile) è ridotta all'80%.
6. È riconosciuta una riduzione proporzionale (in dodicesimi) della Tariffa, rapportata al periodo di mancato utilizzo del servizio, per le ipotesi previste all'art. 3 comma 5 (allacciamento ai servizi a rete senza consumi).¹⁷
7. Per i banchi di frutta e verdura individuati nel piano del commercio su area pubblica come posteggi isolati è riconosciuta una riduzione al 50% della tariffa variabile. Il Settore Commercio e Attività Economiche comunica al Settore Tributi l'elenco dei contribuenti interessati ai fini dell'applicazione della riduzione.¹⁸

Art. 11 Particolari situazioni di tariffa

1. Sono soggetti a Tariffa, commisurata alla sola quota fissa, i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano comprovate da idonea documentazione, nella comunicazione all'Ente Gestore, e debitamente riscontrate.
2. Per le utenze non domestiche non sono computate:
 - a) le superfici di viabilità automobilistica interna;
 - b) le superfici suscettibili di produrre esclusivamente rifiuti pericolosi e/o speciali non assimilati agli urbani.

Per tipologie di utenza con superfici suscettibili documentatamente di produrre rifiuti pericolosi, o speciali non assimilati ai r.s.u., difficilmente identificabili rispetto alle

¹⁶ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: “ Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, (di danno o pericolo alle persone o all'ambiente) riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa presentazione all'Ente Gestore della documentazione della spesa sostenuta.”.

¹⁷ Comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003.

¹⁸ Comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 20/12/2011.

altre superfici, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici dello 0,5.¹⁹

3. Per le utenze non domestiche viene prevista una riduzione proporzionale (a partire dagli standard fissati nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 1) della quota variabile della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il produttore dovrà preventivamente comunicare²⁰ all'Ente Gestore l'avvio dell'attività di recupero e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al recupero mediante specifica attestazione, rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi.²¹ ²² Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Ente Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, ferma restando la possibilità di integrarla anche successivamente.²³
4. Non comportano riduzioni della Tariffa, le situazioni di erogazione di servizi svolti dall'Ente Gestore, relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi suppletivi alle condizioni di standard, specificate nel Contratto di Servizio tra Comune ed Ente Gestore.
5. *(abrogato con deliberazione C.C. n. 22 del 06/03/2003).*
6. La quota variabile della tariffa può essere ridotta al 70% per quelle utenze, che praticano il compostaggio domestico a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti, deve essere documentata dallo stesso e verificata dall'Ente Gestore.²⁴
7. *(abrogato con deliberazione C.C. n. 69 del 20/05/2002).*

¹⁹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003. Il testo previgente era il seguente “ Per le utenze non domestiche le superfici di viabilità automobilistica interna non sono computate. Per tipologie di utenza con superfici suscettibili documentatamente di produrre rifiuti pericolosi, o speciali non assimilati agli r.s.u., difficilmente identificabili rispetto alle altre superfici, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici dello 0,3.”.

²⁰ Termine sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/03/2007. Il termine previgente era “definire”.

²¹ Comma così modificato con emendamento approvato in sede di discussione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0138 del 20/12/2001 Il testo della proposta di deliberazione era il seguente: “ Per le utenze non domestiche viene prevista una riduzione proporzionale (a partire dagli standard fissati nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 1) della quota variabile della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione, rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi”.

²² Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003. Il testo previgente era il seguente “Per le utenze non domestiche viene prevista una riduzione proporzionale (a partire dagli standard fissati nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 1) della quota variabile della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il produttore dovrà preventivamente definire con l'Ente Gestore l'avvio della diversa forma di smaltimento dei rifiuti e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al recupero mediante specifica attestazione, rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi.”.

²³ Periodo aggiunto alla fine del comma 3 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/2004.

²⁴ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003. Il testo previgente era il seguente “La quota variabile della tariffa può essere ridotta all'80% per quelle utenze, che praticano il compostaggio domestico a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti, deve essere documentata dallo stesso e verificata dall'Ente Gestore.”.

Art. 12
Sostituzione del Comune all'utenza nel pagamento della tariffa

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei seguenti casi:
 - a) utenze domestiche attive, costituite da persone assistite dal Comune secondo i propri programmi di intervento e assistenza, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
 - b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.
2. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa, nelle fattispecie previste al comma precedente, deve essere presentata, dall'utenza interessata, al Comune, entro 60 giorni dalla data della intervenuta fattispecie.

In caso di accettazione da parte del Comune, con relativa copertura finanziaria, l'Ente Gestore procede alla riscossione senza addebito di interessi per eventuali ritardi.

Art. 13
Tariffa giornaliera

1. E' istituita una Tariffa Giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'utilizzo pari o inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno, anche se non continuativi.²⁵
2. La Tariffa giornaliera è calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione.
3. La Tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/150 della tariffa ordinaria, al mq. di superficie occupata per ogni giornata.
4. La tariffa giornaliera viene calcolata dall'ufficio comunale competente alla liquidazione del C.O.S.A.P. e viene versata su apposito c.c. postale intestato all'Ente Gestore.²⁶
5. *abrogato.*²⁷

²⁵ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2003. Il testo previgente era il seguente "E' istituita una Tariffa Giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio."

²⁶ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: " La tariffa giornaliera (I.V.A. compresa) viene calcolata dall'ufficio comunale competente alla liquidazione del C.O.S.A.P. e viene versata su apposito c.c. postale intestato all'Ente Gestore."

²⁷ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: "Resta ferma la possibilità di contratti onnicomprensivi di cui al precedente art. 11 comma 5."

Art. 14

Cooperazione tra enti

1. E' fatto obbligo al soggetto gestore del servizio idrico di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza mensile, gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e, prima del rilascio del contratto, di far compilare all'utente il modulo di denuncia predisposto e fornito dall'Ente Gestore e di ritirare la relativa denuncia per la Tariffa per la gestione dei rifiuti, rilasciando ricevuta e provvedendo al successivo inoltro all'Ente Gestore.
2. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, e simili.
3. E' fatto obbligo agli Uffici del Commercio del Comune di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione.
4. E' fatto obbligo agli Uffici di Polizia Municipale, all'atto del sopralluogo per certificare l'iscrizione anagrafica e quella per lo svolgimento dell'attività produttiva, di consegnare all'utenza il modulo di denuncia predisposto e fornito dall'Ente Gestore, in duplice copia, per il quale viene rilasciata ricevuta di ritiro.

Art. 15

Esclusioni

1. Ai sensi del precedente art. 3, comma 4, sono esclusi dal calcolo della superficie, i seguenti locali e aree:
 - a) **Locali:**
 - non allacciati ai servizi di rete (acqua - gas - energia elettrica);
 - stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per l'attività agricola;
 - di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, e simili;
 - locali comuni condominiali di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile;
 - locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - sale espositive di musei, pinacoteche e simili, con carattere di esposizione permanente.
 - b) **Aree:**
 - impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni servizio carburanti;
- utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree scoperte destinate a verde privato costituenti accessorio o pertinenza dei locali.

Art. 16 **Rimborsi**

1. L'utente/contribuente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.²⁸

Art. 17 **Attività' di controllo**

1. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa; provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi previsti dalla legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.²⁹
2. A tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, atti pubblici e/o scritture private, idonei ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - c) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - d) invitare i predetti soggetti a fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - e) utilizzare tecnici o incaricati dall'Ente Gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'Ente Gestore medesimo;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
4. *abrogato.*³⁰

²⁸ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: "L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione."

²⁹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: "L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa."

³⁰ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: "Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può,

Art. 18 **Riscossione**

1. L'Ente Gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno 2 rate.
3. *abrogato*.³¹
4. L'Ente Gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art. 19³² **Sanzioni**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della tariffa alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per ogni altra violazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689.

nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.”

³¹ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: “L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi eventualmente effettuati dall'Ente Gestore medesimo.”

³² Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2010. Il testo previgente era il seguente: “ Art. 19 - Violazioni e penalità’

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione e/o di variazione, l'Ente Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'Ente Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 17. E' inoltre applicata, a titolo di sanzione, una maggiorazione pari a due volte l'ammontare della tariffa dovuta fino a quel momento.
2. In caso di infedele e/o incompleta comunicazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica, a titolo di sanzione, una maggiorazione pari a una volta l'ammontare della differenza tariffaria dovuta fino a quel momento.
3. In caso di presentazione della comunicazione di inizio e/o variazione oltre il termine previsto dall'art. 5 si applica, a titolo di sanzione, una maggiorazione pari al 50%(o metà dell'ammontare) della Tariffa o dell'incremento di tariffa, dovuta fino a quel momento.

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, l'Ente Gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso legale, maggiorato di 3 punti percentuali oltre al rimborso delle eventuali spese per la riscossione coattiva.”

3. Nella determinazione dell'importo della sanzione si tiene conto, oltre che dei criteri fissati dalla legge 689/1981, dell'importo della tariffa o della maggiore tariffa accertata, nonché di precedenti violazioni commesse dal contribuente.

Art. 20
Norme transitorie e finali

1. Dal 1° Gennaio 2002, è soppressa sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2001, continuano ad essere effettuati anche successivamente a tale data, dal Settore Tributi del Comune.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.
4. Limitatamente al primo anno di applicazione in via sperimentale della tariffa, l'Ente Gestore potrà proporre al Comune eventuali adeguamenti tariffari da applicarsi nell'anno stesso qualora l'andamento degli introiti, sulla base delle tariffe inizialmente approvate, non fosse sufficiente a coprire i costi del servizio.
5. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di settore, statale, regionale e comunale.
6. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1° Gennaio 2002 e recepisce ogni disposizione in ordine all'introduzione della Moneta Unica come previsto dal P.O.A. (Piano di Adozione dell'Euro nella Pubblica Amministrazione).